

REPUBBLICA ITALIANA



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

M
e
n
u

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2006 - N. 10

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : **Michele Arcadipane** - Trasposizione grafica curata da: **Alessandro De Luca** - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 dicembre 2005.

Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Gualtieri Sicaminò.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Viste le note prot. n. 5236 del 9 agosto 2004 e prot. n. 7871 dell'1 dicembre 2004, con le quali il comune di Gualtieri Sicaminò ha trasmesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive;

Visti gli atti di pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera n. 60 del 18 dicembre 2003;

Vista la certificazione a firma del sindaco del comune di Gualtieri Sicaminò, datata 7 dicembre 2005 in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano regolatore generale, adottato con delibera del consiglio comunale n. 60 del 18 dicembre 2003, nonché attestante la presentazione, avverso il piano, di n. 21 osservazioni pervenute entro i termini di legge e 4 fuori termine di legge;

Viste le osservazioni/opposizioni relative alla delibera del consiglio comunale di Gualtieri Sicaminò n. 60 del 18 dicembre 2003, nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista;

Viste le note prot. n. 34102 del 28 febbraio 2003 e successiva nota prot. n. 28922 del 12 dicembre 2003, con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sullo strumento urbanistico in argomento;

Vista la nota prot. n. 56 del 21 marzo 2005 U.O.4.1/ME, con la quale il servizio IV/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 del 21 marzo 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, relativa al piano regolatore generale in argomento, che di seguito parzialmente si trascrive:

"...*Omissis*..."

Viste le note n. 5236 del 9 agosto 2004 e n. 7871 dell'1 dicembre 2004, con le quali il comune di Gualtieri Sicaminò ha trasmesso, per le determinazioni assessoriali, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio e alle prescrizioni esecutive, adottati con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 18 dicembre 2003;

Visti gli elaborati progettuali, redatti dai progettisti arch. Paolo Allegra, ing. Pietro Mandanici e ing. Salvatore Sciacca, composti da:

1.1 *progetto di piano regolatore generale, regolamento edilizio*

- all. 1 relazione preliminare sulle scelte urbanistiche fondamentali;
- all. 2 relazione analitica dello stato di fatto;
- all. 3 relazione sui problemi conseguenziali all'analisi dello stato di fatto;
- all. 4 relazione illustrativa generale del progetto;
- tav. 1 ubicazione provinciale;
- tav. 2 planimetria Gualtieri e Soccorso;
- tav. 3 programma di intervento planimetria Sicaminò;
- tav. 4 programma di intervento planimetria zona montana;

- tav. 5 planimetria Gualtieri e Soccorso;
- tav. 6 planimetria Gualtieri;
- tav. 7 planimetria Sicaminò;
- tav. 8 planimetria Cascate Catodo;
- tav. 9 planimetrie Gualtieri e Soccorso;
- tav. 10 programma di intervento planimetria Sicaminò;
- tav. 11 programma di intervento zona montana;
- tav. 12 planimetria Gualtieri e Soccorso;
- tav. 13 planimetria Gualtieri;
- tav. 14 planimetria Sicaminò;
- tav. 15 planimetria Cascate Catodo;
- all. 16 norme di attuazione;
- all. 17 regolamento edilizio;

Visto lo studio agricolo forestale, redatto dal dott. Carmelo Bonarrigo, ai sensi della legge regionale n. 15/91 ed adeguato alla legge regionale n. 13/99, costituito dagli elaborati sotto specificati:

- relazione;
- relazione di commento alla cartografia;
- tav. 1 carta dell'uso del suolo e delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura;
- tav. 2 carta dei vincoli;

Visto lo studio geologico, redatto dal dott. Francesco Amantia Scuderi, costituito dagli elaborati sotto specificati:

- relazione geologica;
- verifiche di stabilità;
- indagini geognostiche - Prove di laboratorio;
- n. 26 elaborati grafici;

Visti i pareri dell'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, resi a condizioni sul progetto di piano regolatore generale, regolamento edilizio, con nota prot. n. 34102 del 28 febbraio 2003 e successiva nota prot. n. 28922 del 12 dicembre 2003;

Visto il verbale di accertamento, redatto dai progettisti e dal tecnico comunale in data 25 novembre 2004, sullo stato di consistenza delle aree destinate alle attrezzature ed ai servizi pubblici;

Vista la delibera C.C. n. 60 del 18 dicembre 2003 relativa alla "Riadozione del progetto di piano regolatore generale e del regolamento edilizio...";

Vista la dichiarazione del sindaco del 9 agosto 2004, prot. n. 5235, attestante l'avvenuto deposito e pubblicazione del piano nella quale certifica altresì che con deliberazione C.C. n. 21 del 19 maggio 2004 sono state formulate le controdeduzioni alle osservazioni-opposizioni al piano regolatore generale, pervenute;

Visti gli atti relativi alle procedure di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni-opposizioni nonché la relazione sulle medesime, redatte dal progettista;

Visto il fascicolo delle n. 21 osservazioni ed opposizioni presentate, più n. 4 osservazioni pervenute fuori termine, trasmesse a questo Assessorato, unitamente al piano;

Vista la vigente legislazione urbanistica;

Visto quanto di seguito si va a dettagliare

2. RELAZIONE

2.1 Caratteri del territorio

Il territorio comunale di Gualtieri Sicaminò giace sul versante tirrenico dei Monti Peloritani e si estende per circa 14 Km², con un'altimetria variabile dai 60 agli 836 m. sul livello del mare.

Esso confina con il comune di Pace del Mela e Condò a nord, con quello di S. Pier Niceto a sud e ad est e con quello del comune di S. Lucia del Mela ad ovest.

La viabilità principale è costituita dalla strada provinciale arginale che costituisce il collegamento con la S.S. 113 nonché con l'autostrada A20 e la ferrovia Palermo-Messina.

Particolare importanza riveste anche la strada di collegamento fra il centro di Gualtieri e la frazione di Sicaminò.

Gli insediamenti abitativi risultano costituiti dal centro urbano di Gualtieri nonché dalla frazione Soccorso, posta ai confini con il comune di S. Lucia del Mela.

Più a monte si trova la frazione di Sicaminò.

Situazione urbanistica

Il comune di Gualtieri Sicaminò è in atto dotato di un piano regolatore generale, approvato con decreto n. 1131/88 del 16 settembre 1988 e decreto n. 658/90 del 13 luglio 1990.

In merito alla situazione vincolistica del territorio lo stesso risulta assoggettato alle sotto elencate norme:

- legge 2 febbraio 1974, n. 64 (comune sismico di II categoria);
- legge n. 3917/1877 e R.D. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico e forestale);
- legge n. 431/85 (zone di interesse paesaggistico);
- legge n. 431/85, lettera m), art. 1, legge n. 1497/39 interesse archeologico: Grotticelli, necropoli preistorica;
- D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice urbani);
- vincoli puntuali: zone rispetto cimiteriale;

Siti di importanza comunitaria: da quanto rilevato dall'elenco "Natura 2000" riportato nel D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni il territorio comunale è interessato da un sito di importanza comunitaria classificato - ITA 030010 "Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi" Ente gestore FF.DD. - soggetto alla tutela prevista dall'art. 5 del D.P.R. sopracitato così come modificata dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003.

2.3 Dimensionamento del piano regolatore generale

Il progettista riporta in relazione i dati riferiti alla popolazione residente (censimenti ISTAT 1951, 1961, 1971, 1981, fonti comunali 1991 e 2001) secondo il seguente schema:

Anno	1951	1961	1971	1981	1991	2001
Popolazione	3278	3068	2901	2472	2348	2021
Var. %		- 6.4	- 5.4	-18.20	-5.28	-16.18

In ordine al patrimonio edilizio esistente dalla relazione progettuale si evince quanto appresso indicato:

Anno	1971	1981	1991
Vani	3482	4723	6033
Occupate	3303	3166	4208
Non occupate	179	1557	1825

Tenuto conto del patrimonio edilizio attuale, pari a 4.220 vani occupati, di cui 2.338 degradati perché anteriori al 1945, con una popolazione residente pari a 2.348 unità, i progettisti pervengono al dato di un fabbisogno totale pari a 2.526 vani (2.021 x 1,25 vani\ ab).

Inoltre pervengono ad un fabbisogno pregresso pari a 644 vani, ottenuto dalla differenza fra il fabbisogno totale ed i vani realmente disponibili (2.526-1.882 = 644 dove 1.882 viene ottenuto per differenza fra 4.220 vani occupati e 2338 vani degradati).

A questo dato vengono aggiunti n. 200 vani tuttavia accettabili, seppure risalenti ante 1945, per cui il fabbisogno complessivo pregresso risulta pari ad 850 vani.

Con i superiori dati il progettista ritiene corretta una previsione di incremento assai modesta, con una programmazione di popolazione pari a 2.300 abitanti alla fine del 2012 e con una capacità insediativa potenziale di 349 vani (279 ab x 1,25 vani\ ab).

2.4 Zonizzazione e destinazioni d'uso

Zona A

Dalla relazione progettuale si rileva che il territorio comunale non è particolarmente ricco di episodi architettonici di grande rilevanza storica.

Ai fini della classificazione della zona omogenea A i progettisti tengono conto di quel territorio che, oltre ad avere al suo interno elementi di pregio architettonico, ha caratteristiche tali che, sia per l'impianto urbano che per le tipologie costruttive, meritano di essere salvaguardate.

A ciò si è pervenuto ampliando il vecchio perimetro del centro storico.

Zona B

Sono state individuate perimetrando i centri abitati di Gualtieri e Soccorso attraverso parametri edilizi fissati nelle norme di attuazione, suddividendole in zone B1 e B2 in funzione delle specifiche caratteristiche geomorfologiche ed ambientali dei luoghi.

Zona C

Le zone C di espansione residenziale sono state previste tenuto conto delle difficoltà derivanti dall'orografia particolarmente tormentata del luogo.

In particolare sono state individuate 2 aree, la prima nella zona Divale, estesa mq. 11.077, e la seconda in prossimità degli impianti sportivi, estesa mq. 2.486, capaci complessivamente di insediare n. 176 abitanti.

Inoltre nella zona di soccorso è stata prevista una ulteriore area estesa mq. 7.900 capace di insediare n. 103 abitanti.

Complessivamente quindi le zone C potranno insediare n. 279 abitanti.

Zona CS

Trattasi di insediamenti a carattere residenziale stagionale finalizzate a stimolare il turismo e le attività ad esso connesse, ubicati su aree per un totale di 7,00 ettari, tutte servite da viabilità e dislocate nel territorio privilegiando criteri di panoramicità e vocazione turistica.

Zona CT

Aree da destinare ad insediamenti turistico alberghieri nella zona di Sicaminò, estese per circa 2,1 ettari e servite da un sistema viario autonomo.

Zona D

Trattasi di insediamenti artigianali e commerciali, localizzati in prossimità dell'inizio del paese, a contatto con la grande viabilità, per una superficie pari circa 2,7 ettari.

Rete distributiva ed esercizio dell'attività commerciale ai sensi della legge regionale n. 28/99

Viene allegata al progetto di piano una dichiarazione dei progettisti, vistata dal responsabile dell'U.T.C., nella quale in ordine agli insediamenti commerciali viene specificato che non sono state effettuate previsioni di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio ma che comunque le norme di attuazione, per le singole zone, risultano adeguate a soddisfare la formazione di una rete distributiva efficiente tale da assicurare la realizzazione di attività commerciali, favorendo quindi l'equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive.

Zona E

Trattasi delle parti del territorio comunale destinate all'esercizio dell'attività agricola e ad essa connesse.

Attrezzature pubbliche principali

Dalla relazione tecnica progettuale si rileva la notevole disomogeneità nella distribuzione dei servizi all'interno dei centri abitati, pur non assumendo il dato complessivo un carattere particolarmente negativo ma comunque al di sotto degli standards di legge.

Si riporta di seguito lo schema relativo alle attrezzature esistenti così come indicate in relazione progettuale:

	Verde pubblico mq.	Istruzione mq.	Servizi mq.	Parcheggi mq.
Fabbisogno attuale	18.189	9.094	4.042	5.052
Servizi esistenti	10.880	5.280	2.489	1.140
Fabbisogno pregresso	7.309	3.814	1.553	3.912
Fabbisogno progetto	2.511	1.255	558	698
Fabbisogno totale	9.820	5.069	2.111	4.610

2.5 Viabilità e infrastrutture

La carenza infrastrutturale evidenziata riguarda soprattutto il collegamento tra il centro di Gualtieri e la frazione Sicaminò.

Nel complesso sono stati previsti pochi ma necessari aggiustamenti e completamenti al fine di rendere funzionale l'intero sistema viario del comune.

2.6 Prescrizioni esecutive

Non risultano allegate al progetto di piano regolatore generale previsioni relative alle prescrizioni esecutive.

2.7 Regolamento edilizio

Il regolamento edilizio allegato è composto di n. 6 Titoli riguardanti rispettivamente le disposizioni generali, le norme relative ai requisiti tecnici ed estetici dei fabbricati, le norme relative alla stabilità e sicurezza dei fabbricati, le norme per edifici a destinazione particolare, le norme per l'esecuzione dei lavori e le disposizioni transitorie e finali.

2.8 Osservazioni ed opposizioni

Avverso il piano regolatore generale sono pervenute n. 21 osservazioni entro i termini di legge unitamente a n. 4 pervenute oltre termini e n. 1 inoltrata direttamente a questo Assessorato.

3. CONSIDERAZIONI

3.1 Procedure

Avendo riguardo ai profili procedurali, nulla si ha da rilevare stante che:

con delibera G.M. n. 114/97 veniva conferito incarico per la redazione del nuovo piano regolatore generale;

con delibera C.C. n. 60/99 sono state adottate le direttive generali del piano;

con delibera C.C. n. 34/2001 veniva approvato lo schema di massima del piano regolatore generale;

con delibera C.C. n. 12 del 12 marzo 2003 è stato adottato il piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio, norme di attuazione.

Successivamente al rilascio del parere del Genio civile di Messina il piano regolatore generale è stato riadottato con delibera consiliare n. 60 del 18 dicembre 2003.

Le prescrizioni esecutive, previste dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78, non risultano adottate dal commissario che si è avvalso della facoltà di differimento, dettata dall'art. 102 della legge regionale n. 4/2003;

sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

avverso al piano sono state presentate entro i termini n. 21 osservazioni-opposizioni al piano regolatore generale;

alle osservazioni-opposizioni presentate risultano allegate le controdeduzioni da parte del progettista;

dal verbale, redatto ai sensi dell'art. 8 del disciplinare, si evince che non esista divergenza fra stato di fatto e stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici indicati negli atti progettuali.

3.2 Cartografia

Essendo stato oggetto di una notevole attività edificatoria, occorrerà aggiornare la cartografia scala 1:2.000 e scala 1:10.000 sulla base delle concessioni legittimamente rilasciate, alcune delle quali sono oggetto delle osservazioni/opposizioni presentate al piano pubblicato.

Non si può condividere la delimitazione della fascia rispetto del cimitero (tav. all. 9 scala 1:5.000) in quanto detta area risulta impropriamente delimitata.

Dovranno essere individuate le emergenze così come individuate nelle linee guida del PTPR - vedi scheda allegata.

In ordine al sistema vincolistico ambientale dovranno essere espressamente riportate, sugli elaborati di piano, le aree individuate dalla Comunità europea nella rete di natura 2000 - ITA 030010 "Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi", per le parti ricadenti nel territorio comunale.

L'attività urbanistica edificatoria in dette aree resta subordinata al ristudio delle stesse nel rispetto del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto nelle more della loro disciplina in funzione della redazione dello studio di incidenza, in dette aree è prescritta l'assoluta inedificabilità.

3.3 Geologia

Il progetto di piano è corredato dallo studio geologico redatto dal dott. Francesco Amantia Scuderi, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, in conformità alla circolare assessoriale n. 2222/95 sul progetto di piano regolatore generale, con allegato regolamento edilizio, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile di Messina sul piano - prot. n. 34102 del 28 febbraio 2003 - e successivo, a seguito degli emendamenti deliberati dal C.C. prot. n. 28922 del 12 dicembre 2003. Dagli stessi si rileva che il comune è interessato da dissesto idrogeologico (vedi decreto n. 524/41 del 19 luglio 2001), presentando un'area classificata "a rischio di frana elevato".

Pertanto dovrà essere verificata l'incidenza sulla zonizzazione, delle prescrizioni del parere reso dal Genio civile di Messina con i citati pareri, in relazione alle aree delimitate in rosso sugli elaborati di piano regolatore generale dallo stesso ufficio. A tale scopo questo servizio ritiene utile che, nel merito delle prescrizioni dettate con i richiamati pareri, venga investito il funzionario in rappresentanza del Genio civile presente al consiglio regionale dell'urbanistica, al fine di meglio chiarire le refluenze che gli stessi pareri possono avere sulla zonizzazione di piano.

3.4 Studio agricolo forestale

Lo studio agricolo-forestale è stato redatto dal dott. Carmelo Bonarrigo, ai sensi della legge regionale n. 15/91 ed adeguato alla legge regionale n. 13/99, ma non adeguato a quanto disposto dalla legge regionale n. 6/2001 nonché dal D.P.R. 28 giugno 2000 ed all'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Al fine di una più puntuale verifica questo servizio ritiene utile che, nel merito, venga investito il dottore agronomo presente al consiglio regionale dell'urbanistica, in modo da verificare la defluenza che lo stesso studio possa avere sulla zonizzazione di piano.

In assenza dell'aggiornamento dello studio nei termini del disposto con la legge regionale n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà procedersi ad un adeguamento in tal senso, in presenza di modifiche alla zonizzazione le aree che risultassero "bianche" dovranno essere oggetto di una procedura di variante specifica, finalizzata alla classificazione ed alla definizione delle norme di utilizzazione delle stesse.

3.5 Edilizia commerciale (legge regionale n. 28/99) D.P.R.S.11 luglio 2000

Il progetto, secondo quanto certificato dal tecnico progettista, risulta adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale. La specifica proposta deliberativa di programmazione commerciale risulta adottata contestualmente al piano regolatore generale con l'atto commissariale in premessa riportato.

Ciò nonostante lo stesso assolve parzialmente a quanto stabilito dagli artt. 5 della stessa legge, nel rispetto dei parametri dettati dagli artt. 15, 16 e 17 delle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale, in quanto e le norme di attuazione prevedono la compatibilità di tali attività con tutte le zone residenziali (vedi art. 27 delle norme di attuazione) ma non viene specificata la previsione di parcheggi pertinenziali secondo quanto stabilito con il citato D.P.R.S. 11 luglio 2000.


3.6 Dimensionamento del progetto di piano

Dati statistici rilevati da questo ufficio

Dati sviluppati a cura dell'arch. M. Denaro su base numerica fornita dall'Osservatorio statistico sul sistema socio demografico ed insediativo regionale

REGIONE SICILIANA

codice provinciale	codice comunale	Popolazione residente nei comuni siciliani ai censimenti dall'Unità d'Italia (valori assoluti)													
		1861	1871	1881	1901	1911	1921	1931	1936	1951	1961	1971	1981	1991	2001
083	035	2891	3098	3284	3518	3432	3566	3447	3539	3278	3068	2901	2472	2357	2018



Il progetto di piano corrisponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale approvato con decreto n. 91/1979 e successive modifiche ed integrazioni ed è corredato di una adeguata relazione tecnica.

In ordine al dimensionamento, in considerazione di quanto espresso dal progettista nella suddetta relazione e tenuto conto dei dati in possesso di questa Amministrazione riportati nella tabella seguente, si rileva che la previsione progettuale di 279 abitanti, alla fine del 2012, corrisponderebbe ad un incremento pari al 13,81%, previsione che, tenuto conto dell'attuale fase di decremento demografico, appare leggermente sovradimensionata.

Anno	Abitanti	Var. %
1961	3.068	
1971	2.901	- 5.44
1981	2.472	- 14.79
1991	2.348	- 5.02
2001	2.021	- 13.93
2012	2.300	+ 13.81

Ne consegue che le previsioni relative al fabbisogno di alloggi risultano anch'esse sovradimensionate. Dovrà pertanto procedersi a stralciare alcune previsioni.

La previsione di incremento della popolazione dello strumento in trattazione - 2300 abitanti - dimensionata per il prossimo decennio, può ritenersi sufficientemente attendibile limitatamente alle zone ritenute assentibili, anche in considerazione della eventuale fluttuazione della popolazione, della formazione di nuovi nuclei familiari, anche se alla luce dei dati ricavati su base numerica dell'Osservatorio statistico sul sistema socio-demografico ed insediativo regionale, si rileva che la previsione in valore assoluto risulta disattesa essendo la popolazione in costante decremento. Dovrà, pertanto, procedersi a stralciare alcune previsioni.

3.7 Viabilità ed infrastrutture

A tale riguardo le previsioni di piano si ritengono in linea di massima condivisibili ad eccezione dei seguenti interventi:

- 1) copertura del torrente Gualtieri, in quanto non si ravvede la necessità di tale intervento giustificato solo dal fine di "omogeneizzare, collegandole, le due zone del centro di Gualtieri..." anche in relazione alla specifica prescrizione del Genio civile;
- 2) tratto di strada di collegamento dal cimitero alla previsione di zona C, in quanto ricadente in fascia di rispetto cimiteriale;
- 3) tratto di strada che dalla frazione di Sicaminò si ricongiunge alla strada che costeggia il torrente Gualtieri in quanto non viene motivata in sede di relazione la necessità di tale intervento.

3.8 Zonizzazione e destinazione d'uso

Relativamente alla zonizzazione e destinazione d'uso previsti nel piano, in linea generale condivisibile, si rileva quanto segue:

Zona A

In ordine alla zona A si rileva che non vengono date indicazioni circa la previsione di una successiva formazione di un piano particolareggiato di recupero e valorizzazione del centro storico.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione e demolizione e ricostruzione dovranno essere pertanto subordinati alla elaborazione di p.p.r. redatti nei termini della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di detti piani gli interventi ammissibili sono quelli di ristrutturazione edilizia e potranno riguardare solo le parti interne di singole unità edilizie senza alterazione del volume e della sagoma, laddove siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo

nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati, dovranno comunque rispettarsi le tipologie caratteristiche del centro storico, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia, così come previsto dall'art. 20, lett. a), b), e c), della legge regionale n. 71/78.

Si considera infine che, ai fini della rivitalizzazione del centro storico, l'ente locale può anche procedere, oltre che a mezzo di piano particolareggiato, anche a mezzo della variante generale avente come campo di applicazione la zona A i cui contenuti sono illustrati dalla circolare di questo Assessorato n. 3/2000 prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.

Zone B

Nulla si rileva in ordine alle zone B1, aree totalmente o parzialmente edificate nelle quali trova attuazione l'intervento edilizio diretto con trasformazioni di singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamenti, nuova edificazione, aventi un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3,50 mc./mq.

In ordine alle zone B2 si osserva invece che alcune di esse non sembrano possedere i requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Pertanto le zone B2 individuate nella tavola 13, zona posta tra la zona "A" ed il "verde pubblico" nei pressi della via del Carmine, e stessa tavola 13 tra il verde pubblico e la zona "C" disattesa da questo Servizio limitrofa alla viabilità di collegamento con il cimitero, e quelle individuate nella tavola 12 e poste all'ingresso della frazione di Soccorso a cavallo della viabilità via Soccorso, andranno classificate zone C.

Si prescrive comunque che, per entrambe le zone B, le altezze consentite ed il numero massimo dei piani dovranno rispettare a normativa sismica vigente.

Zone C

Sul piano generale del dimensionamento e della localizzazione per le zone C si ritiene di condividere le scelte progettuali ad eccezione dell'area localizzata in prossimità del cimitero in quanto non condivisibile sia per la tipologia del sito che per motivi dimensionali.

Relativamente alle zone CT, destinate ad insediamenti turistico-ricettivi, nulla si rileva; le zone CS finalizzate alla residenza stagionale vanno disattese in relazione a quanto prescritto dall'ufficio del Genio civile relativamente al dissesto idrogeologico.

Zone D

Si ritiene di potere condividere la localizzazione delle due aree poste all'ingresso del paese al confine con il comune di S. Lucia del Mela.

Si prescrive comunque di cassare nelle previsioni relative alle destinazioni di zona quella relativa ad "impianti sportivi ed attrezzature ricreative in genere" in quanto non rientranti in tale categoria di previsioni.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99, dovrà essere prevista la eventuale possibilità di insediamento di attività commerciali, non previste in altre.

In presenza di attività commerciale, annessa all'attività industriale e/o artigianale, i parcheggi dovranno essere dimensionati nel rispetto del D.P.R.S. 11 luglio 2000, art. 16.

Attrezzature e servizi

In sede di relazione di progetto non viene indicato nulla circa le nuove previsioni di attrezzature.

Dalle tavole di progetto si rileva che vengono previste oltre ad alcune aree destinate a parcheggio e a giardini pubblici, le seguenti attrezzature:

centro assistenziale;
impianti sportivi;
autoparco;
mercati generali;
area protezione civile;
distributore carburanti.

7. NORME DI ATTUAZIONE

Il testo delle norme tecniche di attuazione dovrà essere modificato in conseguenza delle considerazioni espresse in ordine alla zonizzazione nella presente proposta di parere.

In particolare:

All'art. 15, relativamente ai criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, va aggiunta la normativa di settore, in particolare, la legge regionale n. 18/99 ed il D.P.R.S. 11 luglio 2000.

All'art. 29 occorre aggiungere "attività edilizia consentita - quelle previste dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a), b), c), in attesa dell'approvazione dei piani di recupero ex legge n. 437/78".

All'art. 30 ed all'art. 31, nel comma relativo alle "altezze consentite e numero dei piani" occorrerà fare riferimento alla normativa sismica vigente.

All'art. 35, fra le destinazioni di zona, occorre cassare quella relativa ad "impianti sportivi e attrezzature ricreative in genere" in quanto non peculiare della zona D.

Da aggiungere "in presenza di attività commerciale i parcheggi dovranno essere dimensionati nel rispetto del D.P.R.S. 11 luglio 2000, art. 16":

all'art. 36, zona E agricola, al comma 4, lettera e) la distanza degli insediamenti abitativi va riferita alla normativa vigente in materia.

All'art. 37 cassare i commi 3 e 4 e sostituire con il seguente articolo: "in assenza di specifiche norme di settore si dovrà fare riferimento ad una variante specifica per l'assegnazione di parametri edificatori".

Tutte le norme tecniche di attuazione dovranno essere adeguate a quanto prescritto dalla legge regionale n. 28/99 nei termini previsti dal D.P.R.S. 11 luglio 2000, in merito alla compatibilità dell'attività commerciale con la residenza.

8. REGOLAMENTO EDILIZIO

Riguardo al regolamento edilizio, in linea generale si condivide il contenuto, fatta eccezione per quanto appresso specificato.

In linea generale dovrà fare esplicito riferimento alla normativa vigente nella Regione siciliana, inoltre, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con quella "il dirigente dell'ufficio tecnico comunale", tranne che nel caso della commissione edilizia comunale, la cui presidenza resta di competenza del sindaco o di suo delegato.

La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali nn. 7/92 e 26/93, 25/97 ed a quanto disposto dalla legge regionale n. 21/98.

La durata in carica della commissione edilizia deve essere adeguata a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78.

Gli articoli riguardanti il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni devono essere modificati nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Il rilascio della agibilità e/o abitabilità dovrà seguire le procedure dettate dall'art. 3 della legge regionale n. 17/94.

9. OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI

A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state presentate n. 21 osservazioni e/o opposizione nei termini e n. 4 fuori termine, sulle quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni riportate sull'elaborato apposito ed una pervenuta direttamente a questo Assessorato.

Dette osservazioni, trasmesse nei termini dell'art. 4 della legge regionale n. 66/84, sono state trattate da questa unità operativa che ha espresso le proprie valutazioni, riportate nell'allegata scheda di dettaglio.

CONCLUSIONI

In generale la stesura risulta sufficientemente supportata da un adeguato studio storico, paesistico, ambientale e da rilievi e valutazioni di tipo statistico sostanzialmente condivisibili. Il piano così come proposto, di fatto può sostanzialmente considerarsi di tipo ricognitivo.

Per quanto sopra illustrato, questa unità operativa 4.1 del servizio IV è del parere che il piano regolatore generale del comune di Gualtieri Sicaminò, con annessi regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 18 dicembre 2003, possa essere approvato alla luce delle considerazioni e con le prescrizioni sopra procedersi allesposte, limitatamente alla zonizzazione ritenuta assentibile nei termini del presente parere. Dovrà comunque a elaborazione delle prescrizioni esecutive ed alla loro adozione nei termini dell'art. 102 della legge regionale n. 4/2003:

[Cliccare qui per visualizzare le tabelle in formato PDF](#)

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 444 del 26 maggio 2005, che di seguito parzialmente si trascrive.

"...*Omissis*...

Valutata la proposta di parere n. 6 del 21 marzo 2005 resa dall'U.O.4.1 del servizio 4 del D.U.;

Considerato che nel corso dell'esame, è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio con le prescrizioni di natura geologica di seguito riportate:

Prescrizioni geologiche:

Si dovrà escludere ogni forma di nuova urbanizzazione

- a) in prossimità di lineazioni sismogenetiche (faglie) per una fascia di mt. 20,00 per lato rispetto alle suture delle faglie;
- b) in prossimità di scarpate e di linee di impluvio per una ampiezza di mt. 10,00;
- c) si prescrive di verificare la compatibilità tra le destinazioni urbanistiche e le aree definite con grado di pericolosità alto classificate nel PAI.

Prescrizioni a regime: L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988, procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnica, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.

Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.

Regolamento edilizio

Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.

Per tutto quanto sopra visto, valutato e considerato è del parere che il piano regolatore generale del comune di Gualtieri Sicaminò (ME), il regolamento edilizio comunale e le norme di attuazione, adottati con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 18 dicembre 2003, siano meritevoli di approvazione con stralci, modifiche prescrizioni, così come dettate nella proposta di parere dell'ufficio n. 6 del 21 marzo 2005 e con le prescrizioni geologiche di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78.;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 44595 del 18 luglio 2005, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, è stato chiesto al comune di Gualtieri Sicaminò di adottare le controdeduzioni alle determinazioni di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 444 del 26 maggio 2005;

Vista la delibera n. 35 del 29 agosto 2005, con la quale il consiglio comunale di Gualtieri Sicaminò ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato, di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 444 del 26 maggio 2005;

Vista la nota prot. n. 126 del 19 settembre 2005, con la quale la U.O.4.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 25 del 19 settembre 2005 in merito alle controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 444 del 26 maggio 2005, che qui di seguito si trascrive:

"Premesso che

Con nota n. 6494 del 6 settembre 2005, acquisita al protocollo di questo Assessorato il 7 settembre 2005, prot. n. 54510 (al servizio il

12 settembre 2005), il comune di Gualtieri Sicaminò ha trasmesso la delibera consiliare n. 35 del 29 agosto 2005 di controdeduzioni al voto n. 444 del 26 maggio 2005.

Con detto voto, notificato al comune stesso con provvedimento dirigenziale prot. n. 44595 del 18 luglio 2005, nei termini dell'art. 4, comma 6°, della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore generale del comune in oggetto è stato ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni.

Questo ufficio, avendo nel frattempo rilevato la scadenza dei termini assegnati al comune dal citato art. 4 della legge regionale n. 71/78, con propria nota del 12 settembre 2005, prot. n. 54922, ha comunicato allo stesso comune di avere avviato le procedure di decretazione del piano, secondo quanto previsto dal medesimo art. 4.

Ciò posto, nel rilevare che i richiamati termini assegnati al comune per le controdeduzioni, dalla data di notifica allo stesso del provvedimento dirigenziale relativo (protocollo del 18 luglio 2005), sono di fatto scaduti, ma che il relativo atto deliberativo, emesso in data 29 agosto 2005, è stato già trasmesso a questo Assessorato (protocollo del 7 settembre 2005), al fine di evitare l'innescarsi di un possibile contenzioso, evidenziando, tra l'altro, che per prassi ormai consolidata, questo Assessorato, in casi analoghi ha proceduto alla definizione dell'iter con l'esame delle controdeduzioni comunali, questa unità operativa 4.1 del servizio 4°, ha ritenuto opportuno predisporre le proprie valutazioni in merito, che vengono sottoposte al Consiglio regionale dell'urbanistica per il relativo esame.

Conseguentemente, la precedente prot. n. 120 dell'1 settembre 2005, di trasmissione per la decretazione del piano regolatore generale in argomento, è da intendersi superata in quanto il provvedimento finale sarà conseguenza dell'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica.

Per quanto sopra premesso, si riportano di seguito le valutazioni di questa U.O.4.1, relative alle deduzioni comunali riportate nell'atto deliberativo n. 35 del 29 agosto 2005.

Al fine di facilitare la lettura del presente parere si farà riferimento alla numerazione riportata nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.

3.7 Viabilità ed infrastrutture

3.7.1 Copertura torrente Gualtieri

Le controdeduzioni comunali disattendono parzialmente le prescrizioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto con le stesse il comune propone "la parziale copertura del torrente Gualtieri per una lunghezza di circa mt. 80 lineari, a partire dalla sala consiliare... in direzione valle, al fine di garantire un idoneo parcheggio a servizio del municipio, della stessa sala consiliare nonché delle attività commerciali dislocate nei dintorni".

Nel merito questo ufficio ritiene di poter accogliere la controdeduzione nei termini del ridimensionamento della stessa previsione (mt. 80,00), confermando in ogni caso l'esigenza di una specifica e puntuale verifica, sotto il profilo idrogeologico, con riferimento anche a quanto oggetto del parere reso dall'ufficio del Genio civile di Messina.

3.7.3 Strada di collegamento frazione di Sicaminò con la strada che costeggia il torrente Gualtieri

Le controdeduzioni comunali disattendono le prescrizioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto con le stesse il comune propone il mantenimento di detta previsione "in ragione del fatto che la stessa è già esistente e il piano regolatore generale prevede semplicemente il suo ampliamento".

Nel merito questo ufficio ritiene di poter accogliere le controdeduzioni in quanto scaturisce da una precisa volontà politica in ordine alla previsione di sistemazione di una viabilità esistente, in quanto anche se l'esigenza del mantenimento di tale previsione, risulta tuttora non adeguatamente motivata, la stessa non incide sui criteri informativi generali del piano regolatore generale in argomento.

3.8 Zonizzazione e destinazione d'uso

Zone B - B2 frazione Soccorso

Le controdeduzioni comunali disattendono le prescrizioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto con le stesse il comune propone il mantenimento di detta zona B2 della frazione Soccorso "in ragione del fatto che risulta essere abbastanza edificata ed il tratto stradale della zona munito degli impianti idrici, elettrici, telefonici e fognari".

Nel merito questo ufficio ritiene di non poter accogliere la controdeduzione risultando la stessa insufficientemente motivata e supportata da dati oggettivi. Ciò in quanto non può che continuarsi ad osservare l'assenza di una apposita verifica sulla consistenza edilizia della zona, il rilievo mosso da questo ufficio era legato alla insufficienza dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 per le zone B (rapporto di copertura e densità territoriale). Pertanto non può che confermarsi, anche per detta area, la riclassificazione a zona C da attuarsi con le modalità previste nelle relative norme di attuazione.

In ordine, infine, alle restanti osservazioni, mosse da questo dipartimento con il parere a margine citato, ed in assenza delle specifiche controdeduzioni da parte del comune interessato, le stesse osservazioni non possono che ritenersi condivise da parte della stessa amministrazione comunale e, come tali, vengono conseguentemente confermate con il presente parere."";

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 478 del 27 ottobre 2005, che qui di seguito si trascrive:

"Il Consiglio,

Vista la nota dell'ufficio prot. n. 126 del 19 settembre 2005 U.O.4.1 del servizio 4 del D.U., con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del dipartimento dell'urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, unitamente alla proposta di parere n. 25 del 19 settembre 2005, resa dall'U.O. 4.1 del D.U. per il prescritto parere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78;

Vista la documentazione in fascicolo;

Vista la vigente legislazione urbanistica;

Uditi i relatori;

Valutata la proposta di parere n. 25 del 19 settembre 2005, resa dall'U.O.4.1 del servizio 4;

E' del parere di condividere integralmente la proposta di parere sopra citata in relazione alle motivazioni in essa contenute, dovendo solo precisare in ordine alla copertura del torrente Gualtieri, che oltre alla verifica sotto il profilo idrogeologico, si dovrà altresì verificare la portata di massima piena con un tempo di ritorno di 200 anni";

Ritenuto di poter condividere i superiori pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 444 del 26 maggio 2005 e n. 478 del 27 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 444 del 26 maggio 2005 e n. 478 del 27 ottobre 2005, è approvato il piano regolatore generale con annesso prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Gualtieri Sicaminò, adottato con delibera del consiglio

comunale n. 60 del 18 dicembre 2003.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 444 del 26 maggio 2005 e n. 478 del 27 ottobre 2005.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo dipartimento:

- 1) proposta di parere n. 6 del 21 marzo 2005, resa dal servizio VI/D.R.U.;
- 2) parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 444 del 26 maggio 2005;
- 3) delibera del consiglio comunale n. 60 del 18 dicembre 2003;
- 4) proposta di parere n. 25 del 19 settembre 2005, resa dal servizio VI/DR;
- 5) parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 478 del 27 ottobre 2005;
- 6) delibera del consiglio comunale n. 35 del 29 agosto 2005;

Progetto di piano regolatore generale, regolamento edilizio

- 7) all. 01 - relazione preliminare sulle scelte urbanistiche fondamentali;
- 8) all. 02 - relazione analitica dello stato di fatto;
- 9) all. 03 - relazione sui problemi conseguenziali all'analisi dello stato di fatto;
- 10) all. 04 - relazione illustrativa generale del progetto;
- 11) tav. 1 - ubicazione provinciale;
- 12) tav. 2 - planimetria Gualtieri e Soccorso;
- 13) tav. 3 - programma di intervento planimetria Sicaminò;
- 14) tav. 4 - programma di intervento planimetria zona montana;
- 15) tav. 5 - planimetria Gualtieri e Soccorso;
- 16) tav. 6 - planimetria Gualtieri;
- 17) tav. 7 - planimetria Sicaminò;
- 18) tav. 8 - planimetria Cascate Catodo;
- 19) tav. 9 - planimetrie Gualtieri e Soccorso;
- 20) tav. 10 - programma di intervento planimetria Sicaminò;
- 21) tav. 11 - programma di intervento zona montana;
- 22) tav. 12 - planimetria Gualtieri e Soccorso;
- 23) tav. 13 - planimetria Gualtieri;
- 24) tav. 14 - planimetria Sicaminò;
- 25) tav. 15 - planimetria Cascate Catodo;
- 26) tav. 16 - norme di attuazione;
- 27) tav. 17 - regolamento edilizio;

Studio agricolo-forestale

- 28) relazione;
- 29) relazione di commento alla cartografia;
- 30) tav. 1 - carta dell'uso del suolo e delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura;
- 31) tav. 2 - carta dei vincoli;

Studio geologico

- 32) relazione geologica;
- 33) verifiche di stabilità;
- 34) indagini geognostiche - Prove di laboratorio;
- 35) tav. n. 1 - ubicazione delle aree in studio, scala 1:25.000;
- 36) tav. n. 2 - carta geomorfologia, scala 1:10.000;
- 37) tav. n. 3 - carta geologica, scala 1:10.000;
- 38) tav. n. 4 - carta tettonica e strutturale, scala 1:10.000;
- 39) tav. n. 5 - carta idrogeologica e della permeabilità, scala 1:10.000;
- 40) tav. n. 6 - carta geolitologica (Gualtieri-Soccorso), scala 1:2.000;
- 41) tav. n. 7 - carta geolitologica (Sicaminò), scala 1:2.000;
- 42) tav. n. 8 - carta geolitologica (Cataolo), scala 1:2.000;
- 43) tav. n. 9 - carta geotecnica (Gualtieri-Soccorso), scala 1:2.000;
- 44) tav. n. 10 - carta geotecnica (Sicaminò), scala 1:2.000;
- 45) tav. n. 11 - carta geotecnica (Cataolo), scala 1:2.000;
- 46) tav. n. 12 - carta della stabilità (Gualtieri-Soccorso), scala 1:2.000;
- 47) tav. n. 13 - carta della stabilità (Sicaminò), scala 1:2.000;
- 48) tav. n. 14 - carta della stabilità (Cataolo), scala 1:2.000;

- 49) tav. n. 15 - carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (Gualtieri-Soccorso), scala 1:2.000;
- 50) tav. n. 16 - carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (Sicaminò), scala 1:2.000;
- 51) tav. n. 17 - carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (Cataolo), scala 1:2.000;
- 52) tav. n. 18 - carta della pericolosità geologica, scala 1:10.000;
- 53) tav. n. 19 - carta della pericolosità geologica (Gualtieri Sicaminò), scala 1:2.000;
- 54) tav. n. 20 - carta della pericolosità geologica (Sicaminò), scala 1:2.000;
- 55) tav. n. 21 - carta della pericolosità geologica (Cataolo), scala 1:2.000;
- 56) tav. n. 22 - profili geologici, scala 1:5.000;
- 57) tav. n. 23 - profili geolitologici, scala 1:2.000;
- 58) tav. n. 24 - carta della suscettività all'urbanizzazione (Gualtieri-Soccorso), scala 1:2.000;
- 59) tav. n. 25 - carta della suscettività all'urbanizzazione (Sicaminò), scala 1:2.000;
- 60) tav. n. 26 - carta della suscettività all'urbanizzazione (Cataolo), scala 1:2.000.

Art. 4

Il comune di Gualtieri Sicaminò dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e curerà che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i decreti di espropriazione, relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione per pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma 5 del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
Palermo 22 dicembre 2005.

LIBASSI

(2006.3.201)

[Torna al Sommario](#) 

114

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
FRANCESCO CATALANO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione

Stampa: **Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo**

Ideazione grafica e programmi di **Michele Arcadipane**

Trasposizione grafica curata da **Alessandro De Luca**

Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

[Torna al menu](#) 